Sentenza n. 889/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n. 3788/2015 Repert. n. 2572/2018 del 01/06/2018

N. R.G. 3788/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3788/2015

tra. ATTORE/I e S.P.A. CONVENUTO/I TERZO CHIAMATO **INTERVENUTO** Oggi 31/05/2018 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi: e Per l'avv. PATRIGNANI TOMMASO. Per S.P.A. l'avv. oggi sost. avv. L'avv. Patrignani precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive, discute riportandosi alle stesse e a tutti gli scritti difensivi, deposita delibera CICR 4.3.2003, entrata in vigore nel mese di ottobre 2003, recepita dalla Banca d'Italia. precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive, discute riportandosi alla stessa, eccepisce l'inammissibilità della produzione attorea in quanto tardiva e in quanto non formatasi successivamente ai termini, Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, di cui viene data lettura. Verbale chiuso alle 16.00.

Il Giudice

dott. Roberta Casoli (atto sottoscritto digitalmente)



Sentenza n. 889/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n. 3788/2015

Repert. n. 2572/2018 del 01/06/2018



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3788/2015 promossa da:

Rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso lo studio dell'avv. citazione	Patrignani ed elettivamente domiciliato in Ancona in virtù di procura posta a margine dell'atto di
	ATTORE/I contro
SPA,	S.P.A.
Rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di procura generale al	presso il cui studio ha eletto domicilio in Macerata
	CONVENUTO/I

Oggetto: contratti bancari - mutuo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.





Sentenza n. 889/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n. 3788/2015 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione delle 01/06/2018

Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in giudizio spa contestando la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 31.05.2007 con l'istituto di credito convenuto e chiedendo, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del suddetto contratto, in applicazione dell'art. 1815 co.2 c.c., nella parte attinente ai costi dell'operazione di finanziamento e di accertare che parte convenuta aveva percepito somme non dovute a titolo di interessi dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data della perizia econometrica per un importo di €. 51.639,26.

A sostegno della domanda, gli attori chiedevano l'accertamento del superamento del tasso soglia usura ex l. n. 108/1996 del citato contratto di mutuo, rilevando che l'interesse di mora così come previsto nel contratto superava il tasso di soglia usura, nonchè l'accertamento dell'indeterminatezza del tasso di interesse applicato con conseguente rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti, applicando il tasso previsto dall'art. 117 TUB e restituzione delle somme indebitamente corrisposte, deducevano di essersi rivolti a degli esperti in materia contabile per fare analizzare il contratto, all'esito dell'indagine, emergeva l'applicazione di tassi di interesse usurari e l'indeterminatezza del tasso applicato.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Unicredit spa chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata per irrilevanza degli interessi di mora nella determinazione dell'usurarietà del contratto di mutuo di cui è causa.

La causa veniva istruita mediante CTU tecnico contabile, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.

All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come riportato nel verbale di udienza allegato, il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda di parte attrice è solo in parte fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

Oggetto della controversia è rappresentato dall'accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi per violazione della l. 108/1996, con accertamento delle somme indebitamente corrisposte e della nullità del contratto di mutuo per erronea indicazione del. TAEG con conseguente sostituzione del tasso con quello previsto dall'art. 117 TUB n. 7.

Prima di procedere all'esame della controversia, occorre precisare che in tema di usura rileva unicamente il tasso di interesse concordato al momento della stipula del contratto, con conseguente irrilevanza del superamento della soglia nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. Cass. sez. un. 19.10.2017 n. 24675).

Al riguardo è, anche, opportuno ricordare che interesse corrispettivo e interesse moratorio hanno natura essenzialmente diversa.

Il primo rappresenta la remunerazione in favore del mutuante per la prestazione erogata, il secondo opera solo nella fase patologica del contratto, per l'ipotesi in cui il mutuatario non adempia

pagina 3 di 6





Sentenza n. 889/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n. 3788/2015

alla propria obbligazione "difatti il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi" (trib. Roma R.G. 41860/2014 del 22.7.2014).

E ancora "a ben guardare, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del rite adimpletum contractum" (v. sopra).

Gli interessi moratori svolgono, difatti, un duplice ruolo dissuasivo per il debitore e risarcitorio per il creditore.

Si tratta, comunque, di interessi la cui applicazione e il cui calcolo sono meramente eventuali, dipendendo interamente dal comportamento tenuto dal debitore.

Diverse considerazioni debbono, invece, essere fatte per gli interessi corrispettivi, la cui debenza e quantificazione sono di regola contestuali al perfezionamento del contratto.

Chiarita la natura non remuneratoria del tasso di mora, deve concludersi che esso non può essere considerato come un costo del contratto. In linea con tale ricostruzione, le Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura elaborate dalla Banca d'Italia non prevedono l'inserimento dell'interesse di mora (che trova invece annotazione separatamente) che pertanto non concorre a formare il calcolo del tasso soglia.

Pertanto non appare corretto il parametro del tasso soglia a proposito della mora, e gli orientamenti giurisprudenziali sul punto possono così riassumersi: 1)l'indirizzo che nega l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori (trib. Roma sent. 26.1.2016 n. 1463); 2) l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al tasso soglia calcolato sul TEGM per i corrispettivi + 2,1% (trib. Milano 3.12.2014); 3) l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al medesimo tasso soglia per i corrispettivi (trib. Torino 14.5.2015).

Ritiene questo giudice di non poter aderire all'ultimo indirizzo, dovendosi condividere l'indirizzo del tribunale di Milano, laddove lo stesso correttamente afferma che "quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1% punti percentuale secondo la stessa Banca d'Italia", depongono in tal senso anche le ultime sentenze della Cass. n. 12965 del 2016 e n. 22270 del 2016).

Dalle citate pronunce si può trarre il seguente insegnamento: è in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo dettato in materia di usura intendere le istruzioni della Banca d'Italia alla stregua di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione in concreto della legge ordinaria. Pertanto, se è pur vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e





Sentenza n. 889/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n. 3788/2015

la prevedibilità delle decisioni giudiziarie (con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli 01/06/2018 operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato).

Nella fattispecie, facendo applicazione dei suesposti principi, sia il tasso di interesse corrispettivo che quello moratorio sono contenuti nell'ambito della soglia antiusura.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'usurarietà dei costi legati al contratto non sia pronosticabile con certezza al momento della pattuizione, l'accertamento dell'usura non potrà che avvenire solo al momento della concreta applicazione della clausola, in quanto solo a quel momento, alla luce del modo in cui tale clausola sarà applicata, potrà accertarsi se siano stati addebitati costi usurari, tale caso si manifesta nell'ipotesi in cui il costo sia solo eventuale.

Ebbene, l'eventualità non deve riguardare solo la possibilità che si manifestino i presupposti che ne legittimano l'applicazione, ma attiene anche al quomodo, vale a dire alla modalità di applicazione.

Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di superare il limite stabilito dalla legge, pertanto, perché assuma rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione è insufficiente, concorrendo alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rende effettivamente applicata e applicabile.

Nella fattispecie in esame non risultano essere stati applicati dalla banca oneri eventuali

Parte attrice ha sollevato censure con riguardo alla errata indicazione dell'ISC/TAEG, con ciò deducendo l'applicazione dell'art. 117 TUB, questione peraltro rilevabile d'ufficio.

Ebbene, in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori e non, il costo complessivo del finanziamento, attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi espresso con l'acronimo ISC o TAEG.

L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell'ISC costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso, la scorretta indicazione dell'ISC comporta, invece, la nullità della sola clausola afferente gli interessi.

Quanto alla disciplina normativa, occorre fare riferimento al comma 8 dell'art. 117 TUB, il quale stabilisce che "la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia".

Relativamente alla questione in esame, le istruzioni della Banca d'Italia di riferimento sono quelle emesse dal CICR con delibera del 4.3.2003 contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari.

La delibera all'art. 9 stabilisce che "al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell'operazione per il cliente".



√erifich€finanziamenti.it

Sentenza n. 889/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n. 3788/2015

L'indicazione dell'ISC rappresenta, dunque, un elemente tipico del contratto di finanziamento, la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore (cfr. Trib. Napoli 25.5.2015).

L'errata indicazione dell'ISC o del TAEG comporta, invece, l'applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB il quale dispone che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubbli cizzati".

La sanzione non è, dunque, quella della nullità dell'intero contratto ma della sola clausola afferenti agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell'art. 117 TUB, comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al "tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei bot annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione" (cfr. Trib. Chieti 23.4.2014).

Ciò posto, si ricava dalla consulenza depositata che i mutuatari hanno diritto al rimborso della somma di €. 45.395,60 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per ½ tra le parti delle spese processuali, rimanendo il residuo a carico di parte convenuta.

Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- -accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di €. 45.395,60 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- -compensa per ½ tra le parti le spese di lite;
- -condanna parte convenuta al pagamento del residuo delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessive € per compenso professionale oltre accessori;
- -pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto. Ancona, 31 maggio 2018

Il Giudice dott. Roberta Casoli (atto sottoscritto digitalmente)

